

---

## **Modulo di Adesione**

AL SISTEMA DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ  
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA  
**SALAME FELINO**

---

### **SALUMIFICIO/ STABILIMENTO DI LAVORAZIONE**

**Il sottoscritto**

**OPERATORE**

*RAGIONE SOCIALE*

---

*INDIRIZZO*

---

*TELEFONO*

*TELEFAX*

*E-MAIL/PEC*

---

*RESPONSABILE LEGALE DELL'AZIENDA*

---

*PERSONA DI RIFERIMENTO*

*POSIZIONE*

---

*SOSTITUTO*

*POSIZIONE*

---

**CHIEDE**

di aderire al sistema dei controlli di conformità per il riconoscimento del "Salame Felino"

e perciò

**DICHIARA**

di essere disponibile a ricevere verifiche ispettive, in data da definirsi, da parte dell'ispettore incaricato da E.CE.P.A – Ente di Certificazione Prodotti Agro-Alimentari.

**al fine di**

essere inserita nell'elenco dei soggetti identificati coinvolti nella filiera produttiva del "Salame Felino", a partire dalla delibera della Commissione Tecnica

**Data**

---

**TIMBRO AZIENDA E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

## **1. DIRITTI E DOVERI DELL'OPERATORE**

### **1.1 DIRITTI**

1. L'Operatore ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della certificazione, purché sia sempre fatto corretto riferimento a campo e limiti della certificazione ottenuta.
2. L'Operatore è autorizzato ad utilizzare il marchio sia sul prodotto, sia su documentazione tecnica che pubblicitaria, purché detto utilizzo non induca la propria clientela ad interpretazioni ingannevoli e soddisfi i requisiti stabiliti dal disciplinare e dalla PC-046. In modo particolare, la certificazione non può essere utilizzata in modo tale da essere ritenuta valida anche per altri prodotti o processi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione. ECEPA, accertato l'uso scorretto della certificazione agirà secondo quanto definito nel Decreto Legislativo n 297 del 19 novembre 2004 e successive modifiche.

### **1.2 DOVERI**

1. La certificazione rilasciata all'Operatore è limitata ad un determinato prodotto o processo indicato nel certificato stesso.
2. L'Operatore deve assolvere gli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi, servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. Pertanto, la certificazione ECEPA non assolve l'Operatore da tali obblighi ed in particolare nessuna responsabilità può essere imputata all'OdC per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Operatore a terzi, nei casi contemplati dai DPR 24 Maggio 1988 n. 224 e Direttiva CEE 85/374 e successive modifiche, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti non allineati a Leggi e/o Regolamenti.
3. L'Operatore, relativamente al punto precedente, si impegna a comunicare immediatamente ad ECEPA tutte le infrazioni di prescrizioni di legge eventualmente rilevate dalla Autorità pubblica di controllo, nonché gli eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi, sospensioni o revocche di autorizzazioni, concessioni ecc. relativamente all'oggetto del contratto stipulato, fatti salvi i limiti posti dalla legge.
4. L'Operatore in possesso di certificazione si impegna a mantenere la propria organizzazione rispondente ai requisiti:
  - del disciplinare di produzione;
  - della PC-046.
5. L'Operatore in possesso di certificazione deve assicurare ad ECEPA la massima disponibilità nelle fasi di programmazione delle verifiche di sorveglianza ed accettare lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza ECEPA nei tempi e modi da essa comunicati e con essa concordati.
6. L'Operatore in possesso di certificazione consente l'accesso ai propri locali ai valutatori ECEPA o a Suoi rappresentanti autorizzati garantendo ad essi:
  - le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione,
  - l'assistenza e la garanzia di sicurezza durante lo svolgimento delle verifiche ispettive, incluse quelle per l'esame della documentazione,
  - l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami,
  - la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione.
7. L'Operatore in possesso di certificazione deve comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o situazioni di rischio per il prodotto tali da richiedere l'eventuale ritiro e/o richiamo del prodotto dal mercato. Queste situazioni saranno portate all'attenzione del DQ.
8. L'Operatore in possesso di certificazione deve comunicare ad ECEPA, eventuali modifiche intraprese tali da influenzare significativamente la certificazione rilasciata.
9. L'Operatore in possesso di certificazione deve tenere a disposizione di ECEPA gli eventuali reclami pervenuti inerenti il prodotto oggetto di certificazione ECEPA e le relative modalità di gestione nonché consentire l'accesso su richiesta dell'ente stesso alle registrazioni dei reclami eventualmente pervenuti, relativi alla conformità dei prodotti certificati; a tal proposito esso deve adottare opportune azioni correttive a seguito dei suddetti reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione e documentare tali azioni correttive.
10. L'Operatore in possesso di certificazione deve fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata.
11. L'Operatore in possesso di certificazione non deve comportarsi in modo da garantire che certificati o rapporti, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto.

## **2. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

Per le disposizioni sanzionatorie si applica quanto riportato nel Decreto Legislativo del 19 novembre 2004, n. 297 e successive modifiche. Tale decreto definisce le Disposizioni Sanzionatorie in applicazione al regolamento CE n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

**Data**

**TIMBRO AZIENDA E FIRMA PER ACCETTAZIONE**